

**CAPITOLATO TECNICO E NORMATIVO PER LA FORNITURA, TRASPORTO E TRAVASO PRESSO LE
CASE DELL'ACQUA IN GESTIONE DI ANIDRIDE CARBONICA DI TIPO ALIMENTARE E290 E
NOLEGGIO DI SERBATOI CRIOGENICI "MINIBULK" PER LO STOCCAGGIO**

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

Il presente capitolato ha come oggetto la fornitura, il trasporto e il travaso presso le "case dell'acqua" in gestione di anidride carbonica di tipo alimentare E290 (di seguito indicata come "CO₂") e il noleggio di serbatoi criogenici "minibulk" e di bombole per lo stoccaggio del gas.

Il prodotto fornito dovrà essere anidride carbonica (CO₂) E290, grado alimentare le cui caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella relativa scheda tecnica (Allegato II - caratteristiche tecniche CO₂), tratta dalla Serie Generale n. 113 della Gazzetta Ufficiale Italiana del 17/05/2011.

Il Contratto di fornitura dovrà comprendere, oltre all'approvvigionamento di CO₂, quanto segue:

- trasporto presso gli impianti;
- prestazioni tecniche per l'attività di travaso;
- fornitura in comodato d'uso di appositi serbatoi criogenici, denominati "minibulk", loro installazione all'interno delle "case dell'acqua" e realizzazione dell'impiantistica necessaria al loro funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo la realizzazione della presa di carico, il montaggio degli organi di intercettazione, di regolazione e misura, degli sfiati di sicurezza e del collegamento con il sistema di gasatura, ...);
- fornitura in comodato d'uso di bombole, loro installazione all'interno delle "case dell'acqua" e realizzazione dell'impiantistica necessaria al loro funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo la realizzazione della presa di carico, il montaggio degli organi di intercettazione, di regolazione e misura, degli sfiati di sicurezza e del collegamento con il sistema di gasatura, ...);
- sostituzione periodica delle bombole vuote con nuove bombole piene;
- manutenzione ordinaria dei "minibulk" e delle bombole e i collaudi e le verifiche periodiche previste dalle normative vigenti.

Le forniture dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative e delle prescrizioni emesse dalle autorità competenti, ed in particolare:

- Direttiva 2008-84 CE (additivi alimentari) (riguardante i requisiti di purezze ed impurezze della CO₂ a fini alimentari);
- Regolamento CE n. 178/2002 (norme relative al rispetto della rintracciabilità attraverso la produzione a lotti);
- Decreto 11 Novembre 2009, n. 199 rif. Direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE, n. 2009/10/CE (riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari);
- Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo (norme alimentari in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme).

Si riportano in allegato (Allegato III - consumi di CO₂ sulle "case dell'acqua" ed erogatori in gestione) i consumi di CO₂ stimati per 24 mesi per le "case dell'acqua" ed erogatori attualmente gestiti.

Resta inteso che durante l'esecuzione del Contratto si potrà richiedere all'Appaltatore la fornitura di materiali di tipologia diversa da quella richiesta e prevista nell'Elenco prezzi dell'Allegato I - Elenco prezzi unitari, ma comunque coerenti con l'ambito di riferimento della stessa fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale. Dette forniture saranno remunerate applicando il medesimo ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara e, laddove non risultasse possibile, applicando prezzi in linea con il mercato che saranno verificati ed eventualmente accettati di volta in volta da Umbra Acque S.p.A..

Art. 2 - Importo della Fornitura e Durata del Contratto

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata mediante ribasso unico percentuale sul listino prezzi posto a base di gara e riportato in allegato (Allegato I – Elenco Prezzi Unitari). L'importo complessivo stimato della fornitura ammonta ad Euro 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00), gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono stati valutati pari ad € 9.000,00 (euro novemila/00). L'importo stimato della manodopera è pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00).

La durata dell'appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto, precisando che questo si intenderà comunque scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo stimato di appalto pari ad Euro 450.000,00 qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza.

L'importo del contratto è da intendersi quale massimale di spesa, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara, e che Umbra Acque S.p.A., di conseguenza, non è vincolata a richiedere la fornitura di tutte le tipologie/quantità di materiali correlate alla stima dell'importo complessivo dell'appalto. Diversamente nel caso in cui alla scadenza del termine temporale suddetto, non sia stato raggiunto l'importo del contratto è facoltà delle parti, previa accordo, posticipare il termine stesso fino all'esaurimento delle somme disponibili. L'Appaltatore, pertanto, avrà diritto al solo pagamento delle forniture effettivamente richieste ed effettuate in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato.

Art. 3 - Modalità di esecuzione delle forniture

Programma delle forniture

La consegna della CO2 sarà effettuata "*franco destino*", presso gli impianti dislocati sul territorio gestito, di volta in volta indicati dalla Committenza negli ordini di fornitura.

La programmazione di fornitura della CO2 presso le "case dell'acqua" seguirà i seguenti step:

- Umbra Acque S.p.A. comunicherà via email la richiesta di approvvigionamento entro il martedì di ogni settimana un programma di fornitura della CO2 all'Appaltatore nel quale verranno comunicate le "case dell'acqua" e/o erogatori che dovranno essere oggetto di fornitura di CO2 per la settimana successiva (si riporta in allegato l'elenco degli impianti attualmente in gestione (allegato IV – case dell'acqua ed erogatori in gestione); a tal proposito l'appaltatore dovrà comunicare l'indirizzo mail operativo da utilizzare; si precisa, inoltre, che il monitoraggio delle cariche di CO2 delle bombole e "minibulk" verrà effettuato da Umbra Acque S.p.A..
- entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta di approvvigionamento l'Appaltatore

dovrà riconsegnare ad Umbra Acque S.p.A. il programma delle consegne previste da completare entro la settimana successiva. L'Appaltatore, nel programma delle consegne, dovrà garantire l'approvvigionamento di un numero massimo di 5 impianti/giorno tra quelli indicati nell'Allegato IV. All'interno del programma dovranno essere indicati gli impianti oggetto di consegna e i giorni scelti per la consegna.

Qualora le consegne non rispettino il programma inviato dall'Appaltatore si procederà all'applicazione della penalità "*penalità 1'*", così come meglio precisato nell'articolo 11 del presente capitolato.

Si precisa che i mezzi adibiti alla consegna dovranno prevedere un dispositivo per la stampa delle bolle di consegna che dovranno essere riposte all'interno del vano di erogazione della CO2.

In caso di mancato deposito delle bolle di consegna si procederà all'applicazione della penalità "*penalità 2'*", così come meglio precisato nell'articolo 11 del presente capitolato.

Nel documento di trasporto di ogni fornitura dovranno essere almeno indicati i seguenti dati:

- indirizzo impianti oggetto di consegna;
- data della consegna;
- estremi del lotto di provenienza del prodotto fornito;
- quantità consegnata (chilogrammi di CO2 travasati nel serbatoio, numero bombole sostituite);
- estremi del vettore (targa automezzo utilizzato, ...)

Mensilmente l'Appaltatore dovrà inviare via email alla Committenza un riepilogo delle consegne effettuate nel corso del mese.

Umbra Acque S.p.A. potrà richiedere che la fornitura di CO2 venga eseguita fino ad un numero massimo giornaliero di 5 (cinque) impianti.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite in totale autonomia, senza la presenza del personale della Committente.

Qualunque sia la modalità di trasporto del prodotto saranno a cura e spese dell'Appaltatore sia i sistemi di travaso sia il personale adibito all'operazione e le relative dotazioni e attrezzature necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

È fatto divieto l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di proprietà di Umbra Acque S.p.A.. La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta e assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto (*fornitura franco destino*).

Al termine di ogni fornitura l'Appaltatore dovrà lasciare il sito pulito e provvedere, a proprio carico e sotto la propria responsabilità, allo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dalla sua attività.

Installazione nuovi "minibulk" o nuove bombole oltre quelli esistenti

Durante l'esecuzione del Contratto Umbra Acque S.p.A. potrà richiedere la fornitura e l'installazione di nuovi "minibulk" o nuove bombole a servizio di nuove "case dell'acqua" o erogatori.

L'installazione dovrà eseguirsi entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta sia per quanto riguarda i "minibulk" che per quanto riguarda le bombole.

In caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati si procederà all'applicazione della penalità "*penalità 3'*", così come meglio precisato nell'articolo 11 del presente capitolato.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi:

▪ **Prima installazione sugli impianti esistenti**

Successivamente all'invio del Contratto l'appaltatore si dovrà impegnare a installare i propri "minibulk" e bombole, in sostituzione dei pre-esistenti, all'interno degli impianti in gestione. Sarà cura di Umbra Acque S.p.A. garantire l'accesso agli impianti per le nuove installazioni.

A tal fine, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'invio del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire alla Committenza un piano per l'installazione dei "minibulk" e delle bombole all'interno delle "case dell'acqua" ed erogatori in gestione.

L'installazione dei "minibulk" e delle bombole sugli impianti esistenti dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.

In caso di mancato rispetto dei tempi di installazione sopra indicati per cause imputabili all'Appaltatore si procederà all'applicazione della penalità "penalità 4", così come meglio precisato nell'articolo 11 del presente capitolato.

Si riporta in allegato (Allegato V - capacità "minibulk" attualmente presenti e dimensioni massime disponibili), per ogni "casa dell'acqua" ed erogatori attualmente gestiti, la capacità dei "minibulk" e delle bombole attualmente presenti nonché le dimensioni massime di ingombro disponibili.

Si precisa che le dimensioni dei "minibulk" e delle bombole che verranno fornite in comodato d'uso dovranno essere compatibili con le dimensioni massime di ingombro disponibili.

L'Appaltatore dovrà rilasciare apposito verbale di collaudo a seguito della installazione dei "minibulk" e delle bombole.

Si riporta in allegato (Allegato VI - schema "minibulk") lo schema tipico di un "minibulk" e del relativo circuito di distribuzione dell'anidride carbonica liquida.

▪ **Collaudo degli impianti**

Entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'installazione dei "minibulk" e/o bombole risultante dal relativo verbale di collaudo e dei relativi accessori necessari per il loro corretto funzionamento (evaporatori, gruppi di riduzione e dosaggio, valvole di sicurezza, ...) le parti effettueranno, in contraddittorio, il collaudo degli impianti.

Qualora il collaudo abbia esito negativo, la Committenza potrà rifiutare di prendere in consegna in tutto o in parte le apparecchiature non conformi.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà sostituire le parti non funzionanti e garantire il corretto funzionamento degli impianti entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. In caso di ritardo, si procederà all'applicazione della penalità "penalità 5", così come meglio precisato nell'articolo 11 del presente capitolato.

▪ **Manutenzione ordinaria degli impianti**

L'Appaltatore è responsabile per tutta la durata del Contratto di tutte le attività di manutenzione ordinaria degli impianti per il mantenimento in perfetta efficienza di tutti i sistemi "mini bulk" e bombole.

L'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, dovrà presentare un apposito piano di manutenzione e collaudo periodico come da legge di tutti gli impianti forniti in comodato.

In caso di mancato rispetto del piano si procederà all'applicazione della penalità "*penalità 6'*", così come meglio precisato nell'articolo 11 del presente capitolato.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri, per i quali non potranno essere richiesti compensi particolari:

- tutti i permessi, le autorizzazioni e le licenze necessarie al trasporto e allo stoccaggio di CO₂;
- il possesso o la piena disponibilità delle attrezzature e dei mezzi necessari ad eseguire le forniture secondo la perfetta regola dell'arte e conformemente alle normative in uso;
- la pulizia dell'area e lo sgombero (a fornitura ultimata) delle attrezzature e dei materiali residuati;
- l'osservanza scrupolosa delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In nessun caso l'Appaltatore potrà richiedere a supporto per lo svolgimento dei lavori personale dipendente di Umbra Acque S.p.A., come pure mezzi, attrezzature, segnaletica o opere provvisoriale.

▪ **Dismissione delle bombole e dei "minibulk"**

Al termine del contratto l'Appaltatore dovrà disinstallare tutte le bombole e "minibulk" di proprietà presentando, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla formale richiesta di Umbra Acque S.p.A., un piano di ritiro dei "minibulk" e delle bombole che dovrà concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta stessa.

Art. 4 - Caratteristiche Tecniche dei Prodotti Forniti

L'anidride carbonica fornita dovrà essere del tipo E290, con caratteristiche conformi a quanto indicato nella relativa scheda tecnica (Allegato II - caratteristiche tecniche CO₂).

L'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione e periodicamente durante l'esecuzione del contratto, su richiesta della Committenza, dovrà fornire per il prodotto richiesto i seguenti documenti:

- scheda di sicurezza della CO₂ refrigerata;
- scheda tecnica che attesti il grado di purezza della CO₂ refrigerata oggetto della fornitura.

Ai sensi dell'art. 137 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi superi il 50% (cinquanta per cento) del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

Art. 5 - Verifica e Controlli

In qualsiasi momento Umbra Acque S.p.A. potrà richiedere schede tecniche e di sicurezza relative al prodotto fornito attestanti la conformità alle specifiche richieste nonché documentazione attestante l'origine dei prodotti offerti ai sensi dell'art. 137 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. riservandosi la possibilità di verificare direttamente in loco il/i sito/i produttivo/i dell'aggiudicatario.

Nel corso dell'esecuzione del Contratto Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli

sul mantenimento dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini del Contratto.

Inoltre durante l'esecuzione del contratto Umbra Acque S.p.A. si riserverà la facoltà di effettuare verifiche quantitative e qualitative delle specifiche forniture.

Le prove potranno essere effettuate in contraddittorio e alla presenza di personale dell'Appaltatore.

Qualora i risultati delle prove evidenzino eventuali anomalie o discordanze rispetto a quanto ordinato si procederà, secondo quanto stabilito nel presente capitolato, applicando le relative penali.

Controllo quantità

Umbra Acque S.p.A. potrà effettuare a campione verifiche sulle quantità della CO2 consegnata mediante lettura in contraddittorio di appositi indicatori installati sul mezzo di trasporto e/o sul/sui serbatoi di stoccaggio oppure mediante pesatura su bilancia pubblica.

Controllo qualità

La Committente si riserva di controllare presso il proprio laboratorio o presso laboratori esterni, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità dei prodotti consegnati.

Per effettuare il controllo verrà prelevato, al momento della verifica, un campione del prodotto suddiviso in n.4 aliquote così destinate:

- 2 aliquote (n.1 e n.2) saranno utilizzate per le verifiche qualitative della Committenza;
- 1 aliquota (n.3), denominata contro-campione, sarà sigillata e conservata presso il laboratorio della Committenza, tenuta a disposizione per eventuali contraddittori che verranno eseguiti alla presenza di un rappresentante dell'Appaltatore;
- 1 aliquota (n.4) verrà consegnata all'Appaltatore per proprie eventuali verifiche analitiche.

L'Appaltatore dovrà garantire la possibilità del prelievo di campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza.

I campioni potranno essere prelevati, a discrezione della Committenza, in un momento qualsiasi del travaso (all'inizio, quando è stato eseguito parte del travaso o alla fine).

Nel caso non sia disponibile il bocchettone di presa il trasportatore dovrà provvedere, con un idoneo recipiente (in condizioni di sicurezza e sotto la propria responsabilità), al prelievo.

La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo, fatte salve le altre conseguenze previste dal capitolato tecnico, potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte della Committenza.

Il prelievo sarà controfirmato dal personale dell'Appaltatore incaricato alla consegna; della suddetta operazione verrà redatto apposito verbale.

L'Appaltatore sarà invitato, preliminarmente per telefono, all'apertura e contestuale analisi del campione presso il laboratorio indicato da Umbra Acque S.p.A..

Qualora venissero riscontrate difformità nelle caratteristiche qualitative del prodotto rispetto alla scheda tecnica allegata al capitolato tecnico (Allegato II - caratteristiche tecniche CO2), l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spesa alla sostituzione di quanto consegnato e all'eventuale sanificazione dei contenitori entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla data di invio dell'ordine di servizio di contestazione.

In caso di inadempienze quantitative e/o qualitative delle forniture si procederà all'applicazione della penalità "penalità 8", così come meglio precisato nell'articolo 11 del presente capitolato.

Art. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove Umbra Acque S.p.A. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni di Umbra Acque S.p.A..

Art. 7 - Variazioni entro il 20%

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Smaltimento dei Rifiuti

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questi, in qualità di produttore, dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale. L'Appaltatore dovrà possedere i requisiti, le abilitazioni, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

Art. 9 - Sicurezza e Salute sul Lavoro

Si riporta in allegato (Allegato VII) l' " *Informativa Rischio*" di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'Appaltatore, sulla scorta di tale documento, si impegna a presentare ad Umbra Acque S.p.A., prima della sottoscrizione del Contratto, il proprio Piano di Sicurezza contenente le misure adottate per l'applicazione delle norme di legge in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

È fatto obbligo all'Appaltatore, prima dell'inizio dell'appalto, fornire alla Committenza l'elenco dei mezzi adibiti al trasporto del prodotto nonché l'elenco del personale impiegato nelle operazioni di trasporto e di scarico; ogni variazione dovrà essere comunicata ad Umbra Acque S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto, nell'effettuazione della fornitura, all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del Contratto e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

L'Appaltatore si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. a:

- informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel Contratto d'appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto nell' "*Informativa Rischio*";
- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione delle forniture;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nell' "*Informativa Rischio*" allegata;
- utilizzare, nell'espletamento della fornitura, macchine e attrezzature conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- curare altresì che il proprio personale:
 - abbia sempre con sé un documento di identità personale;
 - indossi sempre il tesserino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna inoltre a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore dovrà consegnare ai fini della stipula contrattuale e periodicamente, su richiesta della Committenza, i seguenti documenti:

- copia autenticata della Dichiarazione di Conformità CE secondo le normative vigenti di tutte le apparecchiature ed i macchinari, principali ed accessori, componenti la fornitura;
- verbale di prima verifica di tenuta dei serbatoi in pressione;
- denuncia apparecchi a pressione all'INAIL;
- verbale di verifica periodica degli apparecchi a pressione rilasciato dall'INAIL;
- verbale di manutenzione periodica degli apparecchi a pressione;
- certificati di formazione professionale (Patentino ADR) di ciascun autista;
- tesserino di riconoscimento di ciascun autista;
- nomina e certificato di formazione professionale del consulente ADR;
- per quanto riguarda l'idoneità dei veicoli qualora si tratti di cisterne: certificato di approvazione ADR e/o libretto cisterna.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato si procederà all'applicazione della penalità "*penalità 9'*", così come meglio precisato nell'articolo 11 del presente capitolato.

Art. 10 - Responsabilità e Polizze Assicurative

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto della Committenza che di Terzi, nell'espletamento e in dipendenza dell'esecuzione delle forniture, qualunque sia la natura o la causa del danno.

A tal fine l'Appaltatore è obbligato, prima della stipula del Contratto, a produrre idonea polizza assicurativa che tenga indenne Umbra Acque S.p.A., a garanzia della responsabilità civile per danni causati a Terzi nell'esecuzione delle forniture. La suddetta polizza dovrà essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00) per sinistro.

In alternativa alla specifica polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una copertura di R.C.T. già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le forniture disciplinate nel presente capitolato tecnico e dovrà espressamente riportare oltre all'oggetto delle forniture anche il C.I.G..

Art. 11 - Penalità

Qualora Umbra Acque S.p.A. accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dalla ditta appaltatrice, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, si riserverà di applicare a carico dello stesso le penali di seguito elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

Penalità	Causa	Penale	Rif. Art.
Penalità 1	Mancata o tardiva consegna della CO2 da parte dell'Appaltatore.	Euro 100,00 (Euro cento,00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna prevista.	Art. 3
Penalità 2	Mancato deposito delle bolle di consegna all'interno del vano di erogazione della CO2.	Euro 100,00 (Euro cento,00) per ogni fornitura per la quale non è stata depositata la bolla di consegna.	Art. 3
Penalità 3	Mancato o tardiva installazione da parte dell'Appaltatore di nuovi "mini bulk" o nuove bombole.	Euro 200,00 (Euro duecento,00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna prevista.	Art. 3
Penalità 4	Mancata o tardiva prima installazione dei "minibulk" e delle bombole.	Euro 200,00 (Euro duecento,00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di installazione prevista.	Art. 3
Penalità 5	Mancato o tardivo ripristino del corretto funzionamento di "minibulk" o bombole in caso di esito negativo dei collaudi.	Euro 100,00 (Euro cento,00) per ogni giorno di ritardo e per ogni "minibulk" o bombola.	Art. 3
Penalità 6	Mancato rispetto del piano di manutenzione e collaudo periodico relativo agli impianti forniti in comodato.	Euro 200,00 (Euro duecento,00) per ogni inadempienza rilevata.	Art. 3
Penalità 7	Mancato rispetto dei termini di ritiro delle bombole e "minibulk" al termine del contratto	Euro 100,00 (Euro cento,00) per ogni giorno di ritardo e per ogni "minibulk" o bombola.	Art. 3
Penalità 8	Difformità quantitativa e/o qualitativa sul prodotto fornito.	Euro 1.000,00 (Euro mille,00) per ogni difformità rilevata oltre alla sanificazione o sostituzione dei "minibulk" o delle bombole.	Art. 5

Penalità 10	Mancato rispetto delle disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti.	Euro 1.000,00 (Euro mille,00) per ogni inadempienza rilevata.	Art. 8
Penalità 9	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	Euro 1.000,00 (Euro mille,00) per ogni inadempienza rilevata.	Art. 9

Per gravi inadempimenti contrattuali e qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore totale del contratto, Umbra Acque S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale e di indennizzo, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell'accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione a mezzo PEC dell'inadempienza avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sullo smaltimento dei rifiuti, sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 20 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- in caso di raggiungimento di un numero di penalità riscontrate uguali o superiori a nr. 3 volte durante l'esecuzione del contratto;

- in caso di variazione in aumento dei prezzi contrattualizzati non autorizzata ovvero di mancato rispetto delle modalità di revisione previste all'art. 16 del presente Capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Stazione Appaltante potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per le motivazioni sopra riportate, oltre alla immediata perdita della cauzione l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 - Recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in Contratto.

Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di recesso, il contratto si intenderà concluso e privo di ogni effetto; l'esercizio del diritto di recesso da parte di Umbra Acque S.p.A. non è subordinato a penale.

Art. 14 - Modalità di Pagamento

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a 120 (centoventi) giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere emessa intestata ad Umbra Acque S.p.A. e compilata in conformità alle norme del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., con i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, ai beni e servizi acquistati e l'aliquota IVA come per legge.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla

Stazione Appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. il codice CUP (se esistente), il numero di Ordine d'acquisto e il numero DDT relativi alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla Stazione Appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura.

L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura.

Fatturazione elettronica

Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

Split payment

Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione:

"Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972". Umbra Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

Misura convenzionale degli interessi moratori

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all'Appaltatore spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.

Art. 15 - Responsabile dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile dell'esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Per la fornitura definita nel presente Capitolato il Responsabile dell'esecuzione è *Ing. Andrea Vitali*.

L'Appaltatore ai fini della stipula contrattuale dovrà comunicare nominativo, mail e telefono del proprio referente operativo.

Art. 16 - Revisione dei prezzi delle forniture

Il ribasso in percentuale offerto sui prezzi posti a base di gara sarà valido per l'intero periodo di esecuzione della fornitura.

In considerazione della durata della presente fornitura l'offerta del Concorrente dovrà tenere conto dei fattori di mercato (materie prime, energia elettrica, ecc.) che potrebbero determinare variazioni fisiologiche dei prezzi formulati in sede di gara.

Eventuali richieste di revisione dei prezzi da parte dell'Appaltatore dovranno tenere conto dell'andamento storico dei suddetti fattori di riferimento, che saranno analizzati da parte di Umbra Acque S.p.A., anche con supporto statistico, allo scopo di verificare l'effettiva presenza di andamenti anomali tali da giustificare la richiesta di revisione dei prezzi. Si precisa, che l'Appaltatore dovrà fornire a proprio carico tutte le informazioni/documentazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche (comprese, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le eventuali quotazioni delle materie prime disponibili sui principali portali qualificati di rilevazione).

La revisione dei prezzi sarà, pertanto, concessa solo previa motivata richiesta dell'Appaltatore e successiva autorizzazione a seguito della suddetta analisi.

Art. 17 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore, prima della stipula del relativo contratto, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva è svincolata a completa esecuzione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 18 - Svincolo Garanzia

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 19 - Spese Contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto. Disciplina cessione crediti e subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge n. 52/1991.

Il contratto di cessione dei crediti (c.d. "factoring") dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato alla Committente all'indirizzo PEC indicato nel Disciplinare Tecnico entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del suddetto contratto di cessione. La cessione dei crediti come sopra regolata diventerà efficace dopo il decorso di 45 giorni dalla notifica alla Committente. Entro tale termine la Committente avrà la facoltà di opporsi motivatamente alla cessione. Resta inteso che l'importo delle singole fatture sarà cedibile al netto di trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge e formerà oggetto di specifica notifica di cessione del singolo credito secondo quanto di seguito specificato.

Qualora l'Appaltatore sia costituito in raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione del credito dovrà essere effettuata unitariamente da tutte le imprese raggruppate nei confronti di un unico istituto di factoring e le cessioni di credito dovranno essere effettuate singolarmente da ciascuna impresa raggruppata.

In ogni ipotesi di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, l'Appaltatore, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, comunicherà di volta in volta alla Committente le singole notifiche di cessione delle fatture emesse al netto di eventuali ritenute e/o addebiti effettuati a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. In ogni caso non potrà essere stipulato più di un factoring per i crediti derivanti dal presente contratto e resta ferma l'opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni proponibili nei confronti del cedente.

Ad integrazione di quanto indicato al precedente paragrafo, è prevista la facoltà di procedere alla cessione di cui alla legge 52/91 nei confronti dei soggetti di primario standing, di cui all'elenco disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e appalti, convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, a seguito dell'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà, Umbra Acque S.p.A., a fronte di ciò, si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente i primi 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione delle fatture. La percentuale dell'onere di dilazione commerciale riconosciuta dalla Committente è disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e appalti. Resta fermo che, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cessione dei crediti secondo i termini previsti dal presente punto per cause non imputabili all'Appaltatore, troveranno applicazione i termini di pagamento di cui al presente del Capitolato d'Appalto e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui al precedente paragrafo. L'eventuale contratto di cessione dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato a mezzo PEC alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso.

Nell'ipotesi di cessione di cui al presente comma, il contratto di cessione sarà immediatamente efficace dalla notifica e la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta all'Appaltatore e all'istituto di factoring, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture relative al contratto di factoring da parte dell'Appaltatore, l'accettazione dell'importo del credito oggetto di cessione, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta

e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l'istituto di factoring prescelto dall'Appaltatore sia abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba l'Appaltatore accetta sin d'ora di ricorrere alla piattaforma, mediante la sottoscrizione con Umbra Acque dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio dell'istituto di factoring.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle ulteriori vigenti leggi in materia. Il ricorso al subappalto deve essere indicato all'atto dell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tutti i suddetti obblighi determinerà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 13 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in caso di cessione dei crediti sarà causa ostativa al rilascio dell'accettazione delle successive richieste. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto una disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo.

Art. 21 - Norma Di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al Regolamento per la disciplina degli Appalti e dei Contratti di Umbra Acque S.p.A. e ai Regolamenti dei Sistemi di Qualificazione di Umbra Acque S.p.A..

Art. 22 - Foro Competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, con espressa esclusione della clausola arbitrale. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Perugia.

Art. 23 - Privacy

I dati personali dell'Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento dell'affidamento della Fornitura, saranno oggetto di trattamento da parte del committente nel rispetto ed in conformità alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

L'informativa ai fornitori, completa ed adeguata al Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 è disponibile sul sito web www.umbraacque.com alla sezione Privacy.

Art. 24- Ottemperanza al Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e Codice Etico Adottati Da Umbra Acque S.P.A.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa degli enti e al relativo Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato da Umbra Acque S.p.A., il Fornitore dichiara

e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria Società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria Società, nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità di Umbra Acque S.p.A. ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In particolare, il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A. in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

Tali documenti sono disponibili nel sito internet www.umbraacque.com e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e nel Codice Etico adottati da Umbra Acque S.p.A., darà facoltà a quest'ultima di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., con comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Perugia, lì 21/03/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA
FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Andrea Vitali